

# **Comune di Sorbolo Mezzani**

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE**

**2022 – 2024**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20/07/2022

## Premessa

L'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. Decreto Reclutamento), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO).

Il PIAO si profila dunque come una nuova competenza per le pubbliche amministrazioni consistente in un documento unico di programmazione e governance creato sia per poter snellire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti sia per adottare una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione.

Con il PIAO si avvia, nell'intento del legislatore, un significativo tentativo di (ri)-disegno organico del sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche al fine di far dialogare la molteplicità di strumenti di programmazione spesso, per molti aspetti, sovrapposti, così delineando un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione. Il Piano ha, dunque, l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendole in un unico atto.

Il Decreto Legge n. 80/2021 fissa al 31 gennaio di ogni anno la scadenza per le amministrazioni pubbliche di adottare il PIAO ed i relativi aggiornamenti nel proprio sito internet istituzionale. Esse sono tenute inoltre a trasmetterli al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio per la pubblicazione sul relativo portale (art. 6 comma 4).

In sede di prima applicazione, a seguito del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il termine per l'adozione del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni è stato inizialmente posticipato al 30 aprile 2022.

Da ultimo, il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 100 del 30/04/2022 ha previsto un'ulteriore proroga di 60 giorni: nello specifico, l'art. 7 dispone, infatti, che il termine del 30 aprile 2022 (rif.to art. 6, comma 6 bis, Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 per come introdotto dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15) venga sostituito con il 30 giugno 2022.

Il Piano, come detto, ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. A tal fine il Piano è stato affiancato da un processo di delegificazione che si è sviluppato parallelamente all'iter di approvazione, tuttora in corso, del Decreto Ministeriale che dovrà introdurre il Piano-tipo. Infatti, al fine di garantire piena attuazione all'intervento di riforma, l'articolo 6 del citato D.L. n. 80/2021 prevede un duplice adempimento, ossia che entro il 31 marzo 2022 (termine più volte posticipato) siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- a) uno o più regolamenti governativi di delegificazione per individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (comma 5).
- b) un Piano tipo, da adottare con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, quale strumento di supporto alle amministrazioni (comma 6).

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 506/2022, dell'8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, allora recante "*Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*", ha evidenziato alcune «criticità che

*accompagnavano innanzi tutto la sequenza e la natura degli atti ai quali veniva consegnata l'introduzione e l'attivazione del nuovo strumento di programmazione e pianificazione. Perplessità sono state espresse, in primo luogo, nei confronti della scelta di affidare a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione privo di natura regolamentare quella che la Sezione ha riconosciuto come la pars costruens del disegno, ovvero "la concreta definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao"»;*

- il Consiglio di Stato, con il parere 902/2022 del 26 maggio 2022, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione "concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113", ai pareri successivamente espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché all'intesa in Conferenza unificata acquisita il 2 dicembre 2021, ha evidenziato che «non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore layer of bureaucracy... Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi», quali ad esempio il peculiare riferimento alla sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" che deve essere in linea con le indicazioni dei PNA emanati da ANAC, ovvero alla sottosezione "Organizzazione del lavoro agile", che ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, in parte riprese nella sez. Monitoraggi;
- nel parere appena citato, si rileva, altresì, ««in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l'eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, "un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao"... anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato», giungendo ad affermare che «Ed è, perciò, che questa Sezione rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all'innovazione rappresentata dall'introduzione del Piao, nella consapevolezza dei "costi" e dei "tempi" necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già "di riforma", ma "per riforme" che anche altro suppongono, come peraltro immagina la stessa l. n. 113 del 2021, nel cui disegno s'inscrive anche il Piao»;
- sempre nel cit. parere si conclude nell'affermare che «tale azione di "effettiva integrazione e metabolizzazione", che non può che avvenire "a valle" dell'adozione della disciplina regolamentare, interessa infatti non solo il decreto del Presidente della Repubblica concernente l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti, ma anche il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione qui in esame e che vale a porre le premesse per quelle indispensabili attività di ulteriore "semplificazione e razionalizzazione" della disciplina nonché di "reingegnerizzazione dei processi"».

Preso atto che:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.151, il Decreto del Presidente della Repubblica n.81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art.6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n.80,convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113.

RICORDATO che in applicazione di quanto previsto da ultimo dall'art. 7 comma 1 del dl n. 36/2022, per l'anno 2022, per gli enti locali il termine per l'adozione del PIAO è ulteriormente differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, quest'ultimo differito al 31 luglio 2022 con Decreto Ministro dell'Interno del 28 giugno 2022.

### **Situazione del Comune di Sorbolo Mezzani**

Visto quanto sopra e nel complesso contesto normativo sopra evidenziato, la predisposizione del presente PIAO viene a strutturarsi, in sede di prima applicazione, sulla base della bozza di decreto Ministeriale per la Pubblica Amministrazione e delle relative linee guida per la compilazione. Questa prima approvazione del PIAO in corso d'anno, per il Comune di Sorbolo Mezzani viene ad inserirsi in un momento temporale dove i documenti di programmazione sono già stati adottati e si tratta quindi di un documento che si basa sulla sinergia tra i settori coinvolti competenti per materia nelle diverse sezioni.

Pertanto il presente PIAO 2022/2024 è composto dagli atti di programmazione, già approvati dall'Ente secondo il vigente ordinamento.

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

## **SEZIONE 1 - Scheda Anagrafica dell'Amministrazione**

### **Comune di Sorbolo Mezzani**

**Indirizzo: Sede Legale - Piazza Libertà 1 /Sede Amministrativa - Via Del Donatore, 2 43058 Sorbolo Mezzani (PR)**

**Codice fiscale/Partita IVA: 02888920341**

**Sindaco: Nicola Cesari**

**Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 43**

**Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 12.737**

**Telefono: 0521669611**

**Sito internet: <https://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/it>**

**E-mail: [info@comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:info@comune.sorbolomezzani.pr.it)**

**PEC: [protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it)**

## SEZIONE 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione

### 2.1 Valore Pubblico

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa Nota di aggiornamento sono stati approvati rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 45 del 20/07/2021 e n. 85 del 21/12/2021, documenti pubblicati nella sezione [Amministrazione Trasparente / Bilanci](#), contenenti gli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione nel mandato 2019/2024, nonché gli Obiettivi Operativi per il triennio 2022/2024, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria del medesimo periodo.

Tali documenti sono stati predisposti in una fase in cui il PIAO non era ancora ben definito.

### 2.2 Performance

Come già evidenziato in premessa, il Comune di Sorbolo Mezzani ha già provveduto all'adozione del Piano della Performance 2022/2024 di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022/2024 di cui all'art. 197 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 con deliberazione giunta n. 38 del 05/04/2022, documento pubblicato nella sezione [Amministrazione Trasparente / Performance](#).

Con deliberazione giunta n. 143 del 15/11/2021 l'Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del Piano delle Azioni Positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna per le dipendenti ed i dipendenti del Comune di Sorbolo Mezzani per il triennio 2022-2024. Il PAP è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione [Amministrazione Trasparente / Personale](#).

### 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza

Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 originariamente fissato dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, e al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione dei previsti provvedimenti attuativi.

In ragione di tale proroga, con Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 l'ANAC ha differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all'art. 1, comma 8, L. n. 190/2012, per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Comune di Sorbolo Mezzani, con deliberazione giunta n. 47 del 21/04/2022, ha pertanto provveduto all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) per il triennio 2022/2024, documento pubblicato nella sezione [Amministrazione Trasparente / Altri contenuti e accessibilità](#), al quale si rimanda.

## SEZIONE 3 Organizzazione e Capitale Umano

### 3.1 Struttura Organizzativa

L'articolazione organizzativa del Comune di Sorbolo Mezzani persegue obiettivi di massima semplificazione, attraverso la riduzione al minimo del numero delle unità organizzative e di massima flessibilità, attraverso l'adattamento dell'assetto organizzativo alle mutevoli esigenze dell'ente e la valorizzazione di unità temporanee quali gruppi di lavoro e progetto.

La struttura organizzativa del Comune di Sorbolo Mezzani si articola nei seguenti n. 5 Servizi:

- Servizio Affari generali;
- Servizio Economico Finanziario;
- Servizio Assetto ed uso del territorio – sviluppo economico;
- Servizio Servizi al cittadino;
- Servizio Espropriazioni, manutenzioni e decoro cittadino.

Il servizio è l'unità organizzativa di primo livello, la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea.

L'ufficio, o unità operativa, è l'unità organizzativa di secondo livello, preposta all'esercizio dell'attività amministrativa dell'ente nell'ambito di una materia specifica. L'ufficio può a sua volta essere articolato in diverse unità operativa qualora comporti lo svolgimento di attività specifiche.

### 3.2 Organizzazione del lavoro agile

L'art. 4 comma 1 lettera b) del D.M. 30/06/2022, in corso di pubblicazione, dispone che, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" debba prevedere:

*"1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;*

*2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;*

*3) l'adozione ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;*

*4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;*

*5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta."*

Le disposizioni riguardanti il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n.124; Legge 22 maggio 2017, n.81; Direttiva n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica – recante le linee guida sul lavoro agile nella PA) così come quelle sul telelavoro, sono rimaste per lungo tempo sostanzialmente inattuata o poco apprezzate nella quasi totalità degli enti locali.

A seguito dell'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del virus COVID-19 e al fine di adeguarsi alle disposizioni in tema di contenimento del contagio contenute nel DPCM dell'11 Marzo 2020, l'Ente ha introdotto il lavoro agile per l'espletamento delle attività amministrative.

Con il D.M. 8 ottobre 2021 con oggetto "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni", il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha disciplinato specificatamente le modalità di rientro in presenza dei dipendenti pubblici, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fatta salva la tutela dei lavoratori fragili ai sensi del D.L. 111/2021

Con deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 30.11.2021, avente ad oggetto "SUPERAMENTO DELL'UTILIZZO DEL LAVORO AGILE EMERGENZIALE. ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE", il Comune di Sorbolo Mezzani, nell'ottica del superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale, ha adottato delle misure organizzative per la regolazione del lavoro da remoto (o telelavoro) e del lavoro agile (o smart working).

Tali misure organizzative tendono a favorire la flessibilità lavorativa, secondo i principi enunciati nella legge n. 81/2017 e nella legge n. 124/2015, e a riconoscere al lavoratore la possibilità di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, a supporto di una migliore conciliazione vita-lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue aspettative, in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione, partecipazione al contesto lavorativo ed alla dinamica dei processi innovativi.

Infine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 con oggetto "Proroga fino al 31.03.2022 del lavoro agile emergenziale per alcune categorie di lavoratori ai sensi del Decreto-Legge 24 Dicembre 2021, n.221", il Comune di Sorbolo Mezzani:

- ha prorogato fino al 31.03.2022 e comunque fino al termine di cessazione dello stato emergenziale, l'accesso al lavoro da remoto, prescindendo dagli accordi individuali, per i lavoratori che avessero nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, per lavoratori cui il medico competente avesse prescritto la modalità del lavoro agile, ovvero per i lavoratori in quarantena non positivi al COVID-19, o i cui figli minori di anni 16 risultassero posti in quarantena o in isolamento;
- ha prorogato per i lavoratori fragili di cui all'art.26, comma 2 bis, del D.L. n.18/2020, l'accesso al lavoro da remoto, prescindendo dagli accordi individuali, entro e non oltre la data del 28.02.2022.

L'istituto del lavoro agile presso il Comune di Sorbolo Mezzani rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione.

### **3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale**

L'art. 4 comma 1 lettera c) del D.M. 30/06/2022, in corso di pubblicazione, dispone che, la sottosezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" *indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:*

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;*
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;*
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;*
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;*
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.*

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75 ha introdotto modifiche al D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sostituendo, tra l'altro, l'originario art. 6, ora ridenominato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale".

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, viene quindi prevista l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dai successivi decreti di natura non regolamentare. Si è superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate e si è approdati al nuovo concetto di "dotazione di spesa potenziale massima" che si sostanzia in uno strumento flessibile finalizzato a rilevare l'effettivo fabbisogno di personale.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 (GU n.173 del 27 luglio 2018) sono state definite le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

Il quadro normativo di riferimento in tema di parametri assunzionali e vincoli di finanza pubblica è stato ridefinito con l'approvazione di disposizioni che hanno dato attuazione a quanto previsto all'art. 33, comma 2 del d.l.30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

Tali disposizioni normative - DM 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (pubblicato sulla GU n.108 del 27-04-2020) e Circolare interministeriale del 13/05/2020 – hanno marcato un significativo ed incisivo cambiamento nella definizione delle capacità assuntive degli Enti.

Infatti vengono ora attribuite agli Enti una maggiore o minore capacità assuntiva non più in misura proporzionale alle cessazioni di personale dell'anno precedente (cd. turn over) ma basate sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e sulla capacità di riscossione delle entrate, attraverso la misura del valore percentuale derivante dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e quello della media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti.

Il decreto delinea capacità differenziate con conseguente classificazione degli enti in 3 diverse fasce attraverso la misurazione del suddetto rapporto spesa di personale/entrate correnti rispetto a valori soglia.

Il Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 Marzo 2020, rientra nella fascia demografica "f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti" della Tabella 1, cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) è pari al 27%.

Il Comune di Sorbolo Mezzani rientra tra i comuni cosiddetti "virtuosi", avendo un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata al di sotto del valore soglia e nello specifico il rapporto è pari al 12,72%.

Al 31/12/2021 la consistenza del personale e il relativo inquadramento professionale era la seguente:

<b>SERVIZIO AFFARI GENERALI</b>	<b>N. UNITA'</b>
Responsabile del Servizio	1
Istruttori Direttivi Amministrativi	2
Istruttori Amministrativi	7
Collaboratori Amministrativi	1
<b>SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO</b>	
Responsabile del Servizio	1
Istruttori Direttivi Assistenti Sociali	3
Istruttori Direttivi Amministrativi	2
Istruttori Amministrativi	4
Collaboratori Amministrativi	0
<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>	
Responsabile del Servizio	1
Istruttori Direttivi Contabili	2
Istruttori Contabili	3
Collaboratori Amministrativi	0
<b>SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO- SVILUPPO ECONOMICO</b>	
Responsabile del Servizio	1
Istruttori Direttivi Tecnici	8
Istruttori Amministrativi	1
Collaboratori Amministrativi	1
Esecutori tecnici	3
<b>SERVIZIO ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONI E DECORO CITTADINO</b>	
Responsabile del Servizio	1
Istruttore Tecnico	1
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>

L'Amministrazione ha effettuato una programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, che, per il periodo 2022/2024 è il seguente:

- Anno 2022: n. 1 cessazione;
- Anno 2023: n. 0 cessazioni;
- Anno 2024: n. 0 cessazioni.

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute annualmente alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

Con atti prot. nn. 14654/2022, 14891/2022, 14890/2022, 14675/2022 e 14889/2022, i Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa, ognuno per il proprio settore di competenza, hanno attestato che non vi sono situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale.

Con deliberazione giuntale n. 105 del 20/07/2022, l'Amministrazione ha approvato la programmazione triennale della formazione del personale 2022 – 2024, nonché la definizione del piano di formazione per l'anno 2022.

#### **SEZIONE 4 Monitoraggio**

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.